

Loconte (Università Lum)

La disciplina generale del provvedimento

Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato sono i destinatari del c.d. scudo fiscale.

La bozza della circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono ricomprese anche le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

La lista sembrava fermarsi, ma con emendamento del 23 Settembre 2009 è stata ulteriormente ampliata la platea dei destinatari della norma comprendendo le società partecipate o collegate all'estero.

La struttura normativa di questa edizione dello Scudo fiscale rinvia, in buona parte, alle disposizioni dei precedenti versioni.

Regolarizzazione e rimpatrio sono le possibilità di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali delle attività detenute irregolarmente all'estero da una data non successiva al 31 dicembre 2008.

La regolarizzazione è ammessa solo per le attività detenute negli stati della Comunità europea;

negli stati aderenti allo spazio economico europeo (See) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che la regolarizzazione di capitali, senza libbligo di rimpatrio fisico, è possibile anche per i Paesi extra Ue qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni.

Attualmente, gli stati aderenti al See sono Norvegia e Islan-

da. Per Liechtenstein, Svizzera, Montecarlo e San Marino è consentito solo il rimpatrio.

Il rimpatrio è possibile per le attività finanziarie e i beni patrimoniali provenienti da qualsiasi paese. Esistono due tipi di rimpatrio: il rimpatrio materiale (comporta il trasferimento delle attività in Italia) e il rimpatrio giuridico (è possibile effettuare il rimpatrio materiale delle attività avvalendosi di intermediari non residenti).

Il rientro dovrà avvenire esclusivamente tramite intermediari finanziari sotto libbligo di presentare dichiarazione "riservata" tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010 (destinato a "ribarsi" al 15 dicembre 2009), garantendo l'anonimato del soggetto "scudato".

Per il conseguimento degli effetti dell'emersione è dovuta un'imposta straordinaria che si sostanzia nella misura del 5 per cento delle attività finanziarie indicate in dichiarazione.



STEFANO LOCONTE

Al fine di rendere appetibile il rientro dei capitali era necessario prevedere vantaggi concreti connessi dalla mancata irrogazione delle sanzioni di carattere amministrativo e penale. Viene confermata la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi che hanno termine al 31 dicembre 2008, limitatamente agli imponibili oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione e l'estinzione di sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali.

Quanto alla punibilità penale, oltre ai reati di omessa e infedele dichiarazione ora lo scudo è esteso alle dichiarazioni fraudolente mediante fatture inesistenti, artifici, occultamento o distorsione di documenti, falso in bilancio.

Nessuno spartiacque, nessuna eccezione, nessuna scottatura o entrata di servizio per chi ha un procedimento in corso, quale che sia la natura del procedimento e indipendentemente dalla data di arrivo della notifica, non ha accesso allo scudo fiscale, come del resto è stato già per gli scudi 2001-2003. Ed è con l'emendamento Flores che questo paletto è stato rafforzato. Si sono dunque allargate le maglie dello scudo ma non al punto da consentire rimpatri o regolarizzazioni di capitali e patrimoni da parte di coloro già raggiunti dalla magistratura, dalla Guardia di Finanza, dalle ispezioni del fisco.

STEFANO LOCONTE

Docente di Diritto Tributario all'Università Lum "Jean Monnet" di Caserta